

## ***Pretesa a o pretesa di? Nulla a (che) pretendere o nulla da pretendere?***

Elisa De Roberto

PUBBLICATO: 19 OTTOBRE 2021

### **Quesito:**

Alcuni lettori ci chiedono se sia corretto l'uso della preposizione *a* in dipendenza del sostantivo *pretesa* (“pretesa alla correttezza”, “pretesa all’esame della domanda”); altri ci sottopongono la locuzione “nulla a pretendere” o “nulla a che pretendere”, propria del linguaggio giuridico: non si dovrebbe dire o scrive “nulla da pretendere”? Infine un lettore esprime dubbi sulla correttezza di espressioni come “*gli pretendi* (qualcosa)” .

### ***Pretesa a o pretesa di? Nulla a (che) pretendere o nulla da pretendere?***

**I**l verbo *pretendere* (dal lat. *praetendĕre*) presenta vari significati, che ne determinano la struttura argomentale e il tipo di reggenza. *Pretendere* può funzionare infatti come verbo transitivo, nel significato di ‘chiedere con decisione o rivendicare qualcosa’, e reggere quindi un oggetto diretto (*pretendo la verità*), una proposizione oggettiva esplicita (*pretendo che tu mi dica la verità*), o, in presenza delle opportune condizione sintattiche (quando cioè il soggetto della subordinata coincide con quello della reggente), una proposizione oggettiva implicita introdotta dalla preposizione *di* (*pretendo di sapere la verità*). Il complemento che designa la persona o l’entità alla quale è rivolta la rivendicazione o la decisa richiesta è introdotto dalla preposizione *da*: *pretendere qualcosa da qualcuno*. Nei registri più informali questo ruolo è talvolta pronominalizzato mediante un pronome personale obliquo: *rientra sempre alle cinque del mattino e gli pretendi la puntualità in prima ora?*, cioè ‘pretendi da lui la puntualità’. Si tratta tuttavia di un uso che appare limitato alle varietà colloquiali, dove risponde ad esigenze di economia e alla tendenza all’approssimazione sintattica, e che andrebbe invece evitato nel parlato formale e nello scritto.

Quando il verbo è usato nell’accezione di ‘presumere o sostenere qualcosa (senza che sia necessariamente vero)’ è seguito da un’oggettiva esplicita (*pretende che nessuno abbia visto niente*) o implicita (sempre introdotta da *di*: *pretende di non aver visto niente*, anche se nei testi del passato troviamo in contesti simili la preposizione *a*). In tale accezione il verbo si presenta anche nella forma pronominale riflessiva: *si pretende un dongiovanni* ‘si dichiara un dongiovanni (forse anche contro le evidenze)’. Nel significato di ‘aspirare, ambire a particolari titoli o benefici’, *pretendere* si comporta come un intransitivo ed è seguito da strutture nominali introdotte dalla preposizione *a*: *pretendere alla corona*, *pretendere a un dato titolo*, ecc.; in passato era possibile anche l’uso delle preposizioni *sopra* o *in*: *pretende sopra l’eredità / nell’eredità* (GDLI s.v. *pretendere*<sup>1</sup>, §10). L’uso intransitivo di *pretendere* oggi è particolarmente rappresentato nel linguaggio giuridico e in espressioni idiomatiche (*pretendere alla mano di qualcuno*).

Il nome deverbale femminile derivato da *pretendere* per tramite del participio passato, *pretesa*, regge per lo più argomenti introdotti dalla preposizione *di*: *la pretesa di avere ragione*, *la pretesa di essere un campione*, *la pretesa dell’eredità* ecc., ma nella prosa giuridica si osserva spesso il ricorso alla preposizione *a*: *la pretesa all’eredità* (o anche *sopra l’eredità*). Dovendo dare un suggerimento d’uso a quanti siano indecisi riguardo alla preposizione da scegliere, possiamo dire che *di* è senz’altro la

soluzione più diffusa e meno marcata, mentre l'uso della preposizione *a* è più marginale e tipico di formulazioni settoriali giuridiche di cui il profano potrebbe non aver piena padronanza.

*Pretendere* e *pretesa* sono del resto termini molto usati nella lingua del diritto, dove rimandano alla situazione giuridica per cui il soggetto può esigere e rivendicare quel che è definito e rientra nell'obbligo altrui (ma sulla vaghezza del concetto nella storia del diritto, cfr. Luigi Orsi, *Pretesa*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 359-373). La lingua del diritto prevede anche specifiche formule per esprimere la rinuncia a esercitare il diritto di spettanza di quanto dovuto e riconosciuto dalla legge: si tratta delle formule *nulla a pretendere* o *nulla a che pretendere*, tipicamente impiegate per sancire la definitiva chiusura di una transazione e apposte nella parte conclusiva di contratti o nelle quietanze a saldo.

La formula *nulla a pretendere* è attestata sin dal XVII secolo:

verso quei dritti sopra a' quali non haveva *nulla a pretendere* (Gregorio Leti, *Ritratti storici ovvero Historia dell'Imperio romano in Germania*, Amsterdam, s.e., vol. I, 1689, p. 119)

La sua altra frequenza nelle scritture contrattuali ne ha favorito la diffusione presso i parlanti, anche se rimane pur sempre uno stilema tipico del linguaggio burocratico, tanto da essere oggetto di parodia nella famosa lettera che Totò detta a Peppino nel film *Totò, Peppino e la...malafemmina* del 1956 (v. Fabio Rossi, *La lingua in gioco: da Totò a lezione di retorica*, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 83-84):

T: Hai aperto la parente? Chiudila!

P: Ecco fatto.

T: Vuoi aggiungere qualcosa?

P: Io, insomma, senza *nulla a pretendere*, non c'è bisogno...

Come si vede, Peppino impiega l'espressione alla fine della lettera, cogliendone dunque la funzione conclusiva che le è normalmente attribuita nei contratti.

Dal punto di vista sintattico la formula presenta la costruzione “pron. indef. neg. + *a/da* + infinito”, che ha un valore deontico, poiché esprime un obbligo (*qualcosa da pretendere* ‘qualcosa che deve essere preteso’, *nulla da pretendere* ‘niente deve essere preteso’). L'oscillazione preposizionale è un fenomeno che risale già all'italiano antico e di cui è possibile osservare varie attestazione nei testi del Trecento.

A questa struttura, che nella tradizione grammaticale è definita anche relativa infinita (Elisa De Roberto, *Le relative con antecedente in italiano antico*, Roma, Aracne, 2010, p. 127), si affianca anche un'altra formulazione in cui si osserva l'uso di un pronome relativo introduttore di infinito: *nulla a che pretendere*. Originariamente priva della preposizione *a*, la struttura “pron. indef. neg. (*nulla*, *niente*) + (prep. +) *che* + infinito” si ritrova oggi in una serie di espressioni ormai piuttosto fisse e cristallizzate: *non avere niente a che fare*, *niente a che vedere*, *niente a che spartire*, ecc., che possiamo considerare varianti con negazione rafforzata della struttura “*avere (a) che* + infinito”. Anche se secondo alcuni la preposizione *a* sarebbe da evitare, perché le più antiche attestazioni del costrutto non la presentano (ma cfr. le considerazioni di Ornella Castellani Pollidori, *A proposito di un'a di troppo* («avere a che fare»), in Eadem, *In riva al fiume della lingua: studi di linguistica e filologia, 1961-2002*, Roma, Salerno ed., 2004, pp. 425-450), va detto che la formula giuridica che stiamo considerando (*non avere nulla [a] che pretendere*) presenta già a partire dall'Ottocento una netta prevalenza della “versione preposizionale”.

Possiamo dunque affermare che *nulla a pretendere* e *nulla a che pretendere* siano effettivamente formule tipiche del linguaggio giuridico e amministrativo, caratterizzate da un certo grado di arcaicità

morfosintattica, dato che l'opzione più corrente e produttiva nell'italiano comune sarebbe “*nulla da + infinito*” (*non ho nulla da obiettare*).

**Cita come:**

Elisa De Roberto, Pretesa a o pretesa di? Nulla a (che) pretendere o nulla da pretendere?, “Italiano digitale”, XIX, 2021/4 (ottobre-dicembre)

DOI: 10.35948/2532-9006/2021.11629

Copyright 2021 Accademia della Crusca

Pubblicato con licenza creative commons [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)